

Nota informativa

Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4. (Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, artt. 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete:

- alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, artt. 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- al Regolamento approvato con DPR n. 042/Pres. del 21/03/2014 pubblicato sul BUR n. 14 del 02/04/2014 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4).
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 149/Pres e pubblicato sul BUR n. 31 del 30 luglio 2014 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42);
- la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 1 – Attività 9.1.a Linea di intervento 9.1.a.3 – Sostegno alle reti di impresa;
- DGR n. 2004 del 31/10/2014 con la quale sono state approvate le Direttive 2014 per la disciplina delle funzioni delegate a Unioncamere FVG;

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

E' la Camera di Commercio competente per territorio, di cui Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Fvg e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI GORIZIA	Pierluigi Medeot (sostituto Cristina Pozzo)
CCIAA DI PORDENONE	Cinzia Piva (sostituto Cristina Biasizzo)
CCIAA DI TRIESTE	Francesco Auletta
CCIAA DI UDINE	Tiziano Giacomello (sostituto Cristina Mazzoran)

Responsabile dell'istruttoria			
	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI GORIZIA	Cristina Pozzo	0481 384261	fondo.gorizia@go.camcom.it
	Paola Vidoz	0481 384239	
	Giuliana D'Acerno	0481 384223	

CCIAA DI PORDENONE	Cristina Biasizzo Carmen d'Itria	0434 381224 0434381242	contributi@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	Sonja Milisavljevic	040 6701403	contributi@ariestrieste.it
CCIAA DI UDINE	Cristina Mazzoran Dania Negroni	0432 273583 0432 273525	contributi@ud.camcom.it

Modalità di presentazione della domanda (art.11 del Regolamento)

La domanda, **inviata dall'impresa capofila**, può essere presentata **esclusivamente**:

1. tramite posta elettronica certificata (**PEC**), in conformità alle norme vigenti in materia;
2. dalla casella PEC **dell'impresa capofila**;
3. e sottoscritta con **firma digitale** del **legale rappresentante** dell'impresa capofila.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell'art.11 commi 5 e 12 del Regolamento.

La medesima aggregazione di imprese in rete non può presentare più di una domanda di incentivo, ai sensi dell'art.11 comma 7 del Regolamento, per ciascun anno solare.

La domanda, compilata utilizzando a pena di inammissibilità la modulistica pubblicata sul sito www.regione.fvg.it, su www.fvg.camcom.it, e sui siti delle singole Camere di commercio, dovrà **essere inviata all'indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio** come di seguito indicato e ribadito nell'Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande:

CCIAA DI GORIZIA	fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	cciaa@pn.legalmail.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	cciaa@ts.legalmail.camcom.it
CCIAA DI UDINE	cciaa@ud.legalmail.camcom.it

Le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell'art.11 commi 4 e 12 del Regolamento.

E' competente territorialmente la Camera di Commercio della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dell'impresa capofila presso cui è realizzato il progetto.

La casella PEC da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell'impresa capofila, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l'invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all'istruttoria della domanda di contributo riferita alla relativa aggregazione di imprese in rete (inammissibilità, motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, richieste di integrazioni, etc....).

Procedimento e termini

Le imprese sostengono le spese e avviano il progetto a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda per le spese necessarie alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite **procedimento valutativo a graduatoria** ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.

La valutazione dei progetti è effettuata in base ai criteri indicati nell'allegato B al Regolamento e riferiti alla qualità dell'aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto.

I termini per la presentazione delle domande decorrono **dalle ore 09.15 del 30/03/2015 alle ore 16.30 del giorno 29/04/2015** come precisato nell'Avviso che definisce l'apertura e la chiusura dei termini.

Si precisa che per "data e ora di ricezione" si intendono la data e l'ora in hh:mm:ss come attestate dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata inviata dall'impresa capofila.

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nell'avviso ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria provinciale.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria (**30 giorni**), nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 22 comma 2 del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 13 comma 6 del Regolamento); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **540 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di **60 giorni**, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di 540 giorni.

Cumulo

Cumulo – Gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse spese purché si rispettino le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Obblighi

Ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione in rete che presenta domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, è tenuta a rispettare:

- le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012, che prevede che " *Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche*"
- gli obblighi indicati nell'art. 24 del Regolamento.

Variazioni al progetto

Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione devono essere valutate dalla CCIAA competente, pena revoca degli incentivi. Deve quindi essere inoltrata al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario secondo le modalità previste dall'articolo 17 del Regolamento.

Ispezioni e controlli

Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio Competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **revocato** a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti la fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 12 del Regolamento;
- d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione sia accertata la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 20.000,00 euro;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione di rete;
- f) qualora il regresso dal progetto di aggregazione di rete di una o più PMI beneficiarie comporti la riduzione a meno di due PMI (articolo 19 comma 2 del Regolamento) oppure quando il regresso comporti una variazione al progetto ammesso all'incentivo tale da alterarne gli obiettivi originari o l'impianto complessivo ovvero costituisca una modifica sostanziale dei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso (articolo 19 comma 3 del Regolamento);
- g) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17 comma 3;
- h) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24 del Regolamento;
- i) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), se il contratto di rete non è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

L'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la revoca dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima.

La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Fondi

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi PAC (Piano di Azione e Coesione) e con fondi regionali. Il quadro normativo di riferimento per la concessione dei contributi è quello del PAC FVG approvato con DGR 515 del 21.03.2014 - Linea di intervento "misure anticicliche" - AZIONE "Imprese e Giovani: sostegno della competitività e dell'innovazione.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento indicato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.